




# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 305 del 11/11/2021

<b>Oggetto:</b> Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento di tirocini ai fini della formazione specialistica di Area sanitaria presso strutture sanitarie accreditate al di fuori della rete formativa per lo svolgimento di attività assistenziali		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Manola Turci 
	Estensore	Saverio Melani 
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa	Conto Economico	Anno
€		

Eseguita a norma di Legge dal 26/11/2021

Pubblicata a norma di Legge il 11 NOV 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 11 NOV 2021

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

**Visti/e:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e sul regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490/2018 con la quale è stato approvato lo Statuto e il Regolamento di organizzazione di ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma dell'Istituto;

**Richiamato/a:**

- ◆ la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 18, comma 1 lettera a) che specifica come al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- ◆ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
- ◆ il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 che definisce gli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione;
- ◆ il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria che prevede la possibilità, per gli atenei universitari, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

**Premesso che:**

- ◆ ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Decreto Legislativo n. 368/1999, le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- ◆ ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017, per l'attività formativa professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico di formazione specialistica, devono essere approvate apposite convenzioni e redatti specifici progetti formativi;
- ◆ ISPRO:
  - dispone di strutture, personale ed attrezzature idonee allo svolgimento di percorsi di formazione specialistica e che può rispondere adeguatamente alle esigenze formative del medico specializzando che ne ha fatto richiesta;
  - è in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;

**Preso atto che:**

- ◆ la richiesta di attivazione del periodo formativo presso ISPRO avverrà con nota di autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Palermo, mediante la quale il medico di formazione specialistica è stato autorizzato ad acquisire

specifiche competenze nel rispetto delle linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dell'accordo di formazione specialistica;

- ◆ con mail del 08/10/2021 agli atti, l'Università degli Studi di Palermo ha fatto richiesta ad ISPRO di accogliere medici specializzandi per l'attivazione di un percorso formativo in Radiodiagnostica;

**Dato atto che:**

- ◆ ISPRO ha espresso parere favorevole per l'attivazione di un percorso di formazione specialistica, tramite apposito accordo convenzionale, acquisiti la preventiva autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria ed il parere favorevole del Direttore della S.C. Senologia Clinica ISPRO, agli atti;
- ◆ la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per ISPRO;

**Preso atto altresì che:**

- ◆ al termine delle trattative intercorse tra i due Enti, l'Università degli Studi di Palermo ha trasmesso ad ISPRO, lo schema di convenzione di cui all'allegato di lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà utilizzato per l'attivazione del percorso di formazione specialistica in radiodiagnostica fuori rete formativa, presso la S.C. Senologia Clinica ISPRO e per gli altri percorsi che verranno successivamente attivati;

**Dato atto altresì che:**

- ◆ la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole sull'accordo di convenzione di cui all'allegato di lettera "A", come da comunicazione e-mail agli atti;

**Rilevato che:**

- ◆ l'attività oggetto della presente Convenzione è in accordo con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione della convenzione di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Palermo di cui all'allegato di lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di attivare un percorso di formazione specialistica per i medici specializzandi in radiodiagnostica fuori rete formativa presso la S.C. Senologia Clinica ISPRO;
- 2) che lo schema di convenzione approvato, quale allegato di lettera "A", verrà utilizzato anche per ulteriori percorsi di formazione specialistica fuori rete formativa per medici specializzandi presso le scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Palermo;

- 3) di demandare alla S.S. Personale la gestione operativa dei tirocinanti che faranno domanda di frequenza presso l'Istituto ai sensi dell'accordo convenzionale stipulato;
- 4) che la convenzione sopracitata non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.



**IL DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE  
GENERALE**  
(Prof. Gianni Amunni)



**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO f.f.**  
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

## Elenco degli allegati

**Allegato lettera "A"**

Convenzione per la formazione specialistica  
fuori rete formativa tra l'Università degli  
Studi di Palermo e ISPRO

n. pagine 4

**Strutture aziendali da partecipare:**

Direzione Aziendale

Dipartimento Amministrativo

S.S. Personale

S.C. Senologia Clinica

## SCHEMA 2

### Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

#### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

#### TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

#### E

L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA di Firenze con sede legale in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, C.F. 94158910482 - P. IVA 05872050488 rappresentato dal Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, di seguito Struttura Ospitante;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati; Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 1341/2017;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del \_\_\_\_\_
- Vista la deliberazione n. 720 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del \_\_\_\_\_

#### CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 720;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un



applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono verificare le attività svolte dai medici in formazione.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 – Specializzando**

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in ....., il dott. ...., nato a .....il ....., residente in via .....n. .... – CAP..... città....., cod. fiscale .....; telefono .....; cellulare ....., e-mail ..... medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in ..... dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

**Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal .....al .....

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio: S.C. dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica di Firenze

Orari di accesso alle strutture .....

**Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

.....  
 .....  
 .....

**Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

**Art. 7 – Tutor**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott....., indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario ,nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

**Art. 9 – Tutela assicurativa**

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo

presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il Soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati.

#### **Art. 10 – Sicurezza**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

#### **Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

La Struttura Ospitante, nel rispetto dei vigenti regolamenti aziendali, agevola l'accesso alla mensa al medico in formazione, assicura l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove si svolge il tirocinio formativo e mette a disposizione del medico in formazione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali (camici, DPI, ecc.).

#### **Art. 12 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 13 - Privacy**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



#### **Art. 14 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

#### **Art. 15 - Registrazione**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Palermo, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.)

, li .....

#### **FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**

**Il Presidente della/del (Prof. ....)**

, li .....

#### **TIMBRO E FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE**

**ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA**

**Il Direttore Generale**

**(.....)**

, li .....

**FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO** *(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).*

**Dr. ....**

, li .....